

Le disposizioni di seguito riportate stabiliscono le condizioni di vendita e di installazione e di messa in funzione dell'Impianto Termico proposto da ENGIE Italia S.p.A. (di seguito per brevità anche solo "ENGIE"), con l'offerta CALDAIA PESO ZERO.

DEFINIZIONI

Alla presente proposta di acquisto si applicano le seguenti definizioni:

- **Cessione Credito Ecobonus:** è l'operazione che consente al Cliente di usufruire delle agevolazioni fiscali con modalità di cessione del credito per l'acquisto dell'Impianto Termico, introdotta dall'art.14 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2013 n.90 e da ultimo confermato dalla legge 30 Dicembre 2020 n.178.
- **Cliente:** persona fisica proprietaria dell'immobile di tipo residenziale nel quale vengono effettuati i lavori di riqualificazione energetica, che aderisce all'offerta CALDAIA PESO ZERO come identificato nella PdA.
- **Modulo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate:** è da intendersi il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate, con cui ENGIE provvederà, in vece del Cliente, alla comunicazione all'Agenzia dell'avvenuta Cessione del Credito Ecobonus, secondo le procedure dalla stessa definite nei provvedimenti Prot. N. 100372 del 18 aprile 2019 e Prot.660057 del 31 luglio 2019.
- **Condizioni generali di contratto:** sono il presente documento "Condizioni Generali di Vendita e Installazione Impianto termico".
- **Contratto:** è il vincolo giuridico nascente tra ENGIE e il Cliente a seguito dell'acquisto

dell'Impianto Termico e dei Servizi offerti da ENGIE ed è composto dai seguenti documenti: (i) Proposta di Acquisto per Installazione Impianto Termico, (ii) Condizioni Generali di Contratto, (iii) Modulo Cessione Credito Ecobonus (iv) Delega Comunicazione Cessione Credito all'Agenzia delle Entrate, (v) Modulo di Comunicazione all'Agenzia delle Entrate (c.d."Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari") (vi) Delega Pratica Enea, (vii) Informativa ENGIE sul trattamento dei dati personali.

- **Credito al Consumo:** è da intendersi la concessione di un finanziamento a un soggetto privato che lo richiede per acquistare un bene di consumo; il soggetto che chiede il finanziamento lo rimborsa all'istituto finanziario che lo concede secondo le modalità e i tempi stabiliti dal contratto sottoscritto da entrambi.
- **Delega Comunicazione Cessione Credito Agenzia delle Entrate:** è da intendersi il modulo per delegare ENGIE, ovvero una persona da essa designata, a provvedere, in vece del Cliente, alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta Cessione del Credito Ecobonus secondo le procedure definite nei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate Prot.N. 100372 del 18 Aprile 2019 e Prot.660057 del 31 luglio 2019.
- **Delega Pratica Enea per Detrazioni Fiscali:** è da intendersi il modulo per

delegare ENGIE a provvedere, in vece del Cliente, alla registrazione e alla trasmissione in via telematica da effettuarsi sul portale dell'Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (Enea) delle informazioni richieste sull'intervento di riqualificazione energetica effettuato.

- **Impianto Termico:** sono i beni mobili oggetto dell'offerta CALDAIA PESO ZERO, come indicato e descritto nella PdA.
- **Informativa ENGIE sul trattamento dei dati personali:** è da intendersi il documento allegato alle presenti Condizioni Generali e redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 – "GDPR" (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) nel quale sono specificate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché le modalità per esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento stesso.
- **Modulo Cessione Credito Ecobonus:** è da intendersi il modulo per effetto del quale il Cliente manifesta la volontà di cedere ad ENGIE il Credito Ecobonus, che ENGIE accetta.
- **Modulo di ripensamento:** è da intendersi il modulo predisposto da ENGIE per consentire al Cliente di esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art.52 del D.Lgs.206/2005

(c.d. "Codice del consumo"), in caso di contratti di compravendita di beni o servizi, conclusi a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, tra consumatore e professionista.

- **Preventivo per installazione Impianto Termico** (di seguito anche solo il "Preventivo"): documento illustrativo dell'offerta CALDAIA PESO ZERO, formulato sulla base delle indicazioni e delle esigenze espresse dal Cliente al momento della manifestazione di interesse all'offerta.
- **Proposta di acquisto per installazione impianto termico:** è da intendersi il modulo contrattuale riportante la descrizione dell'Impianto Termico e dei Servizi e l'anagrafica del Cliente attraverso la compilazione e la sottoscrizione del quale lo stesso, esprime la propria volontà di acquistare i prodotti o i servizi offerti da ENGIE (di seguito per brevità anche solo "PdA").
- **Servizi:** sono i servizi, inclusi dei materiali, necessari per l'installazione a regola d'arte della caldaia, inclusi nell'offerta CALDAIA PESO ZERO e meglio dettagliati nella PdA per l'installazione dell'Impianto Termico.
- **Tecnico Incaricato:** soggetto alle dirette dipendenze di ENGIE, o soggetto terzo da questa incaricato, che effettuerà l'installazione dell'Impianto Termico.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha ad oggetto la vendita dell'Impianto Termico e la fornitura dei Servizi che ENGIE si impegna a svolgere, a fronte del pagamento da parte del Cliente del corrispettivo pattuito, esclusivamente in relazione all'Impianto Termico e ai servizi annessi individuati nella PdA.

2. REGOLE DI ADESIONE ALL'OFFERTA CALDAIA PESO ZERO

2.1. Per aderire all'offerta CALDAIA PESO ZERO il Cliente è tenuto ad inviare una manifestazione di interesse per l'offerta attraverso i canali dedicati (a titolo esemplificativo, form web sul sito casa.engie.it, annunci web o su social network dedicati all'offerta, chiamata al numero telefonico dedicato 800.844.022 o aver rilasciato consenso ad essere ricontattato per attività di marketing da parte di ENGIE). A seguito della manifestazione di interesse il Cliente verrà contattato per la compilazione assistita del Preventivo, per la programmazione di un sopralluogo tecnico necessario per la conferma o modifica del Preventivo e finalizzato alla predisposizione da parte di ENGIE della PdA.

2.2. Qualora il Cliente, presa integrale visione del Contratto, confermi il proprio interesse per l'offerta, procederà alla sottoscrizione, della PdA, e sarà tenuto ad effettuare il pagamento con le modalità meglio specificate in PdA e dettagliate all'art.6.

2.3. A valle dell'espletamento degli obblighi in capo al cliente di cui all'art.4 e all'art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, Engie, contatterà il Cliente per fissare un appuntamento per la consegna e l'installazione dell'Impianto Termico.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

3.1. Salvo quanto previsto all'art. 4, il Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione della PdA da parte del Cliente.

3.2. In ogni caso, prima della consegna dell'Impianto Termico al Cliente, quest'ultimo non sarà responsabile del rischio della perdita e del danneggiamento della merce.

3.3. Entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di consegna dell'Impianto Termico il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza specificare alcuna motivazione, manifestando la propria volontà con la sottoscrizione e l'invio del relativo Modulo di Ripensamento, disponibile nella pagina web dedicata (come indicato nella sezione dedicata all'offerta e CALDAIA PESO ZERO del sito web casa.engie.it). Si precisa che il diritto di ripensamento può essere esercitato con riferimento alle sole componenti fisiche dell'Impianto termico e non ai servizi di installazione.

Resta inteso che per effetto dell'esercizio del diritto di ripensamento, resteranno a carico del Cliente:

- (i) per intero i costi del servizio di installazione standard ed eventuali servizi aggiuntivi, indicati in PdA ed in fattura, resisi necessari per l'installazione dell'Impianto Termico a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente;
- (ii) i costi di eventuali materiali ed opere necessarie per la disinstallazione dell'Impianto Termico, quantificati di volta per volta tenendo conto del listino prezzi del produttore in vigore per quanto riguarda i materiali e del costo orario del Tecnico Incaricato pari a 40 euro (IVA inclusa) per ciascuna ora di manodopera necessaria.

Esercitato il diritto di ripensamento, qualora l'Impianto Termico risulti integro e in perfette condizioni, completo di tutti gli accessori a seguito del controllo di conformità effettuato da Tecnici Incaricati, il cliente non sarà tenuto a corrispondere l'importo relativo alle componenti fisiche dell'Impianto Termico ma il solo importo relativo ai servizi di installazione standard ed eventuali servizi aggiuntivi.

Per provvedere alla disinstallazione e al ritiro dell'Impianto Termico ENGIE contatterà il Cliente per concordare un appuntamento; una volta fissato l'appuntamento, qualora il Cliente non autorizzi l'accesso all'immobile nel quale è stato installato l'Impianto Termico, o si renda irreperibile nei confronti dei Tecnici Incaricati, rendendo di fatto impossibile l'intervento di restituzione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad ENGIE il Corrispettivo Complessivo.

Resta altresì inteso che il Cliente è, in ogni caso, responsabile della diminuzione di valore dell'Impianto Termico o di qualsiasi manipolazione che alteri le sue caratteristiche e il suo funzionamento.

Qualora il cliente abbia richiesto di beneficiare della Cessione del Credito Ecobonus, ENGIE non procederà a porre in essere le attività finalizzate al trasferimento del beneficio fiscale.

3.4. Per quanto riguarda, invece, la fornitura dei Servizi, una volta che l'Impianto Termico sia stato installato presso l'immobile indicato nella PdA, in seguito alla consegna, posa in opera, dimostrazione di utilizzo e avvio della caldaia da parte del Tecnico Incaricato, il Cliente, non potrà più esercitare il diritto di ripensamento, rinunciando espressamente sin da ora ad avvalersene, ai sensi e per gli effetti dell'art.59 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.

4. EFFICACIA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI SOSPENSIVE

4.1. Nel caso in cui il Cliente abbia deciso di usufruire delle agevolazioni fiscali attraverso la cessione a ENGIE del Credito Ecobonus, l'efficacia e l'esecuzione del presente Contratto sono soggette alle seguenti condizioni sospensive:

- i. consegna di copia di documento di identità del Cliente in corso di validità, di copia del codice fiscale del Cliente e copia della visura catastale che riporti il titolo di proprietà dell'immobile in capo al Cliente;
 - ii. corretta e completa compilazione e sottoscrizione dei seguenti documenti: (i) Delega Comunicazione Cessione Credito Agenzia delle Entrate; (ii) Delega Pratica Enea;
 - iii. buon esito del pagamento del corrispettivo indicato nella PdA alla voce "Netto a pagare" ovvero quando definito ai punti ii e iii dell'art.4.2.
 - iv. reperibilità e disponibilità del Cliente, per l'installazione dell'Impianto Termico.
- 4.2. Nel caso in cui il Cliente abbia deciso di usufruire del Credito al Consumo come metodo di pagamento, o a copertura dell'intero Corrispettivo Complessivo, o per il versamento dell'importo pari al 35% del Corrispettivo Complessivo, l'efficacia e l'esecuzione del presente Contratto sono soggette alle seguenti condizioni sospensive:
- i. consegna di copia di documento di identità del Cliente in corso di validità e di copia del codice fiscale del Cliente
 - ii. sottoscrizione del contratto di finanziamento con l'istituto finanziario di riferimento, entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione della PdA;
 - iii. approvazione da parte dell'istituto di finanziamento della richiesta stessa di finanziamento;
 - iv. reperibilità e disponibilità del Cliente per l'installazione dell'Impianto Termico.
- 4.3. A parziale deroga di quanto previsto al precedente art.4.2., in caso di verifica negativa della richiesta di finanziamento, il Cliente potrà in ogni caso aderire all'offerta CALDAIA PESO ZERO corrispondendo anticipatamente quanto indicato nella PdA alla voce "Netto a pagare" o "Pagamento Anticipato".
- 4.4. Nel caso in cui il Cliente abbia deciso di utilizzare come metodo di pagamento del Corrispettivo Complessivo la modalità acconto/saldo, l'efficacia e l'esecuzione del presente Contratto sono soggette alle seguenti condizioni sospensive:
- i. consegna di copia di documento di identità del Cliente in corso di validità e di copia del codice fiscale del Cliente
 - ii. buon esito del pagamento dell'acconto indicato in PdA alla voce "Pagamento Anticipato";
 - iii. reperibilità e disponibilità del Cliente, per l'installazione dell'Impianto Termico.
- 4.5. In caso di mancato avveramento, anche solo di una delle condizioni previste ai punti che precedono entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione della PdA, il Contratto resterà inefficace e sarà da considerarsi definitivamente privo di effetti.

5. INSTALLAZIONE IMPIANTO TERMICO

5.1. Salvo impedimenti a procedere con l'installazione non imputabili ad ENGIE, la stessa si impegna ad installare l'Impianto Termico entro 60 (sessanta) giorni (i) dalla data di pagamento del 35% del Corrispettivo Complessivo effettuato dal Cliente, qualora abbia deciso di usufruire delle agevolazioni fiscali mediante cessione ad ENGIE del Credito Ecobonus (ii) dalla data dell'approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell'istituto finanziario di riferimento, qualora il Cliente abbia deciso di usufruire della modalità di pagamento del Credito al Consumo e (iii) dal buon esito del pagamento dell'acconto, qualora il Cliente abbia deciso di utilizzare la modalità di pagamento acconto/saldo.

5.2. L'installazione dell'Impianto Termico sarà effettuata a regola d'arte da personale tecnico di ENGIE altamente specializzato e nel rispetto della normativa vigente in materia. L'installazione standard comprende gli interventi indicati nella PdA.

In particolare, ai fini della corretta installazione dell'Impianto Termico è necessario che il Cliente soddisfi i seguenti requisiti: i) deve avere un impianto di riscaldamento autonomo e non in comune con altre abitazioni del Condominio ii) avere un impianto a norma di legge e che rispetti le specifiche tecniche verificabili sul sito del fornitore del termostato.

5.3. ENGIE non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali problemi dovuti al venir meno di uno o più dei requisiti di funzionamento necessari sopra indicati. ENGIE non potrà, altresì, essere ritenuta responsabile in caso di eventuali danni o manomissioni causati all'Impianto Termico dal Cliente o da terzi non incaricati da ENGIE o dovuti ad un utilizzo improprio dello stesso.

6. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

Il Corrispettivo Complessivo è indicato nella PdA con indicazione specifica di tutte le prestazioni incluse, nonché del metodo di pagamento prescelto dal Cliente.

6.1. Cessione del credito e pagamento tramite bonifico

Nel caso in cui il Cliente aderisca all'offerta CALDAIA PESO ZERO per l'acquisto di un Impianto Termico di classe energetica A+ e decida di usufruire delle agevolazioni fiscali cedendo ad ENGIE il Credito Ecobonus e di pagare la parte residua pari al 35% del Corrispettivo Complessivo a mezzo bonifico in un'unica soluzione anticipata con le modalità specifiche previste dalla Normativa Ecobonus, il Cliente sarà tenuto ad effettuare un bonifico per agevolazioni fiscali, tipologia riquilibrata energetica, da versare ad ENGIE in un'unica soluzione anticipata rispetto alla realizzazione dell'impianto, inserendo nella causale di pagamento il riferimento normativo ("detrazione ai sensi dell'art. 1, comma 347 della Legge 296/2006"), numero e data fattura, l'indicazione del codice fiscale del fruitore della detrazione al quale è intestata la relativa fattura e del codice fiscale del beneficiario del bonifico, come da indicazioni riportate in fattura. ENGIE fatturerà il corrispettivo indicato in PdA alla voce "Corrispettivo Complessivo", e in caso di perfezionamento del Contratto, anche ai sensi e per gli effetti degli art.3 e 4, il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari alla cifra indicata nella PdA (alla voce "Netto a Pagare"), alle condizioni previste dal successivo art.7, in un'unica soluzione anticipata rispetto alla fornitura e installazione dell'Impianto Termico.

6.2. Cessione del credito e pagamento tramite finanziamento

Nel caso in cui il Cliente aderisca all'offerta CALDAIA PESO ZERO per l'acquisto di un Impianto Termico di classe energetica A+ e decida di usufruire delle agevolazioni fiscali cedendo ad ENGIE il Credito Ecobonus e di pagare la parte residua pari al 35% del Corrispettivo Complessivo richiedendo un finanziamento per l'acquisto del bene (c.d. "Credito al Consumo") con forme personalizzate, il Cliente dovrà sottoscrivere un contratto di finanziamento mediante la compilazione di un apposito form della società di intermediazione finanziaria prescelta da ENGIE, accompagnato dalle condizioni economiche, nonché dalle condizioni generali di adesione al finanziamento. Resta inteso che: (i) la società finanziaria, nell'ambito della propria discrezionalità contrattuale e di valutazione del merito creditizio, è libera di accettare o meno la richiesta di finanziamento; (ii) ENGIE non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualsivoglia conseguenza derivante dal rifiuto della richiesta di finanziamento da parte della società finanziaria.

6.3. Pagamento tramite finanziamento

Nel caso in cui, invece, il Cliente non possa o non intenda avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla Normativa Ecobonus, può richiedere per l'acquisto di un qualsiasi tipo di caldaia oggetto dell'offerta CALDAIA PESO ZERO il Credito al Consumo per l'intero importo pari al Corrispettivo Complessivo. In tal caso, dovrà sottoscrivere un contratto

di finanziamento mediante la compilazione di un apposito form della società di intermediazione finanziaria prescelta da ENGIE, accompagnato dalle condizioni economiche, nonché dalle condizioni generali di adesione al finanziamento. Resta inteso che: (i) la società finanziaria, nell'ambito della propria discrezionalità contrattuale e di valutazione del merito creditizio, è libera di accettare o meno la richiesta di finanziamento; (ii) ENGIE non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualsivoglia conseguenza derivante dal rifiuto della richiesta di finanziamento da parte della società finanziaria.

6.4. Pagamento tramite bonifico

In alternativa alle precedenti modalità di pagamento, il Cliente può effettuare l'acquisto di un qualsiasi tipo di caldaia oggetto dell'offerta CALDAIA PESO ZERO anche dilazionando il pagamento dell'intero Corrispettivo Complessivo attraverso la modalità acconto/saldo, che prevede il versamento, mediante bonifico, di un acconto del predetto importo pari alla percentuale indicata nella PdA e il saldo da effettuarsi alla ricezione della relativa fattura successivamente all'installazione dell'Impianto Termico, seguendo le modalità di pagamento indicate nella fattura di acconto e nella fattura di saldo.

7. CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO ECOBONUS

7.1. Il Cliente nel caso in cui aderisca all'offerta CALDAIA PESO ZERO per l'acquisto di un Impianto Termico di classe energetica A+, sottoscrivendo il Contratto, aderisce all'offerta CALDAIA PESO ZERO che permette di usufruire delle agevolazioni fiscali con effetto immediato attraverso la cessione ad ENGIE del credito d'imposta pari al valore della detrazione IRPEF nella misura del 65% del Corrispettivo Complessivo, ("Cessione del Credito Ecobonus") introdotta dalla Normativa Ecobonus.

7.2. Scegliendo di usufruire della Cessione del Credito Ecobonus il Cliente può accedere ai predetti benefici fiscali con effetto immediato e pagando ad ENGIE solo il 35% del Corrispettivo Complessivo definito nella PdA in un'unica soluzione anticipata rispetto alla fornitura e installazione dell'Impianto Termico, come meglio specificato nelle Condizioni Generali di Contratto all'art.6.

7.3. L'efficacia della Cessione del Credito Ecobonus è in ogni caso condizionata sospensivamente al pagamento del 35% del Corrispettivo Complessivo tramite bonifico anticipato o alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e relativa approvazione da parte della finanziaria come precedentemente definito all'art. 4.2 e alla consegna da parte del Cliente ad ENGIE di tutta la documentazione – correttamente e integralmente compilata – necessaria per il buon esito della procedura di detrazione fiscale. Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto che, per espressa previsione normativa, è possibile effettuare la Cessione del Credito Ecobonus solo nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro la data del 31 dicembre 2021. Pertanto, nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il Cliente non potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Normativa Ecobonus; il Cliente potrà, in ogni caso, riservarsi la facoltà di recedere dal presente Contratto, senza alcun ulteriore onere. Resta inteso che, qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso e voglia comunque procedere con l'esecuzione del contratto sarà tenuto a pagare per intero il Corrispettivo Complessivo indicato in PdA.

7.4. Documenti necessari per beneficiare della detrazione fiscale

7.4.1. Il Cliente, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara di essere il proprietario dell'unità abitativa di tipo residenziale nella quale verrà installato l'Impianto Termico, fornendo ad ENGIE, successivamente alla sottoscrizione della PdA e prima della posa in opera degli impianti nell'unità abitativa, la visura catastale dell'immobile di tipo residenziale, già esistente, dal quale si evinca il titolo di proprietà dell'immobile in capo al Cliente.

7.4.2. Il Cliente, inoltre, dovrà consegnare al Tecnico Incaricato di ENGIE al momento dell'installazione dell'Impianto Termico, i seguenti documenti, debitamente sottoscritti:

- Proposta di acquisto per l'installazione dell'Impianto Termico (PdA);
- Documenti relativi alla Cessione del Credito Ecobonus debitamente sottoscritti ("Modulo Cessione Credito Ecobonus", "Delega Comunicazione Cessione Credito Agenzia delle Entrate", "Modulo di Comunicazione all' Agenzia delle Entrate");
- Documenti per procedere, in vece del Cliente, alla registrazione e all'invio telematico da effettuarsi sul portale dell'Agenzia Nazionale Efficienza Energetica - Enea - delle informazioni sui lavori di riquilibrata energetica effettuati debitamente sottoscritti; ("Delega Pratica Enea per Detrazioni Fiscali");

d) Copia del documento di identità e codice fiscale del Cliente e copia di visura catastale.

7.4.3. Il Cliente, inoltre, garantisce sin da ora la validità e correttezza della documentazione prodotta ad ENGIE, esonerando quest'ultima da qualsiasi verifica di merito e controllo di veridicità dei contenuti.

7.4.4. In difetto anche di una sola delle condizioni che precedono ai punti 7.4.1., 7.4.2. e 7.4.3., o qualora venga accertato dalle competenti Autorità, successivamente al termine dei lavori e al perfezionamento della Cessione del Credito Ecobonus, un impedimento che determini la negazione ad ENGIE del riconoscimento del credito d'imposta ceduto (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, e/ o in caso di ritardata o falsa produzione documentale), il contratto di Cessione del Credito non potrà eseguirsi e pertanto sarà da considerarsi inefficace ab origine; conseguentemente, la procedura di cessione del Credito Ecobonus non potrà essere perfezionata per mancanza dei requisiti espressamente previsti dalla Normativa Ecobonus e, per l'effetto, il Cliente sarà tenuto a pagare per intero il corrispettivo degli interventi di riquilibrata energetica, pari al 65% (sessantacinque) del Corrispettivo Complessivo indicato in PdA.

7.4.5. Nell'assistenza fornita da ENGIE è compresa anche la produzione dei documenti di seguito indicati, richiesti dalla normativa di riferimento:

- Notifica sottomissione pratica ENEA per conto del Cliente;
- Notifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate di Cessione del Credito Ecobonus per conto del Cliente;
- Certificazioni dei prodotti installati.

8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

8.1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi presenti in PdA con le modalità precedentemente dettagliate all'articolo 6.

8.2. Ai fini dell'esecuzione dei Servizi di cui all'art. 5 il Cliente autorizza sin da ora ENGIE ad avvalersi di un tecnico designato e certificato per l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e si impegna a garantire al Tecnico Incaricato l'accesso ai locali in cui deve essere installato l'Impianto Termico. Resta inteso che ENGIE non potrà essere considerata responsabile di eventuali danni che il Cliente possa subire in conseguenza della mancata esecuzione del Contratto dovuta a irreperibilità del Cliente stesso.

8.3. È a carico del Cliente l'eventuale predisposizione di ponteggi e di ogni altro adempimento necessario a favorire l'esecuzione degli interventi, ivi compresa la redazione di relativi ed eventuali piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro. Sono altresì a carico del Cliente i consumi di energia primaria necessari per l'installazione e messa in funzione dell'Impianto Termico fornito (energia elettrica per il funzionamento degli utensili utilizzati e combustibile necessario al collaudo dell'Impianto Termico e alle prove di prima accensione). È a carico del Cliente l'eventuale adeguamento dell'impianto elettrico alle potenze assorbite dagli Impianti Termici individuati nella PdA. ENGIE declina ogni responsabilità per danni causati da richieste di utilizzo di linee elettriche non adeguate alle potenze degli apparecchi installati. Il Cliente deve garantire l'accessibilità ad almeno un pozzetto di scarico posizionato in modo da consentire, per gli Impianti Termici per i quali è necessario, la corretta evacuazione dell'acqua di condensa.

8.4. Il Cliente accetta l'installazione dell'Impianto Termico indicato nella PdA, il posizionamento e le soluzioni tecniche proposte da ENGIE per il corretto funzionamento dell'impianto.

8.5. Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale variazione dei dati indicati nel Contratto. Il Cliente si impegna, altresì, a non mettere in funzione l'Impianto Termico installato prima che il tecnico abbia effettuato con esito positivo le operazioni di collaudo e di prima accensione dell'Impianto Termico medesimo.

8.6. Il Cliente non potrà in ogni caso rivalersi su ENGIE per guasti o danni cagionati alla persona o ai beni del Cliente o di terzi e dovuti a caso fortuito o a forza maggiore (ad esempio calamità naturali, incendio, scariche atmosferiche, gelo), nonché da guasti derivanti da sovratensioni della rete elettrica o da danni provocati da errate manovre o manomissioni o interventi errati da parte del Cliente o di soggetti diversi dai Tecnici incaricati da ENGIE e dall' utilizzo dell'Impianto Termico prima che il tecnico abbia effettuato con esito positivo le operazioni di collaudo e di prima accensione.

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI ENGIE

9.1. ENGIE si impegna, esclusivamente con riferimento a

quanto indicato in PDA, a svolgere le prestazioni a suo carico, oggetto del presente Contratto.

9.2. ENGIE, inoltre informerà il Cliente della data stimata per la consegna ed installazione dell'Impianto Termico, che avverrà appena gli stessi saranno disponibili. Qualora ci siano ritardi nella consegna ENGIE si impegna ad avvisare il Cliente in modo tempestivo. Il Tecnico Incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, all'atto degli interventi sarà tenuto ad esibire il documento identificativo di riconoscimento.

9.3. Successivamente all'installazione dell'Impianto Termico ENGIE, qualora fosse impossibilitata ad effettuare il collaudo contestualmente all'installazione, provvederà a fissare un nuovo appuntamento con il Cliente e al termine dei lavori. Il Tecnico Incaricato rilascerà tutta la documentazione prevista per legge incluso il rapporto di intervento, che dovrà essere controfirmato dal Cliente per presa visione e accettazione.

9.4. Nel caso di esito negativo delle operazioni di collaudo e di prima accensione dell'Impianto Termico installato, il tecnico redigerà un rapporto di intervento, redatto in duplice copia e controfirmato dal Cliente per presa visione, nel quale riporterà il divieto alla messa in funzione dell'Impianto Termico, prima che siano state ripristinate le normali condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa applicabile.

9.5. ENGIE non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per problemi tecnici non strettamente legati all'installazione dell'Impianto Termico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti della rete gas, malfunzionamento delle infrastrutture di cui il Cliente autonomamente si avvale, interventi effettuati dal Cliente o da soggetti da medesimo incaricati sull'Impianto Termico e/o su oggetti e/o attività necessarie al corretto funzionamento dell'impianto stesso. ENGIE non risponderà dei danni subiti dal Cliente o da terzi a causa dell'utilizzo improprio dell'Impianto da parte del Cliente o di terzi. ENGIE non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per i danni provocati al Cliente da attività e/o apparecchiature di terzi, dalla stessa incaricati di svolgere, per conto proprio o di terzi, interventi di installazione e verifica di funzionamento dell'Impianto Termico. ENGIE non risponderà di anomalie di funzionamento o alterazione delle prestazioni fornite dall'Impianto Termico qualora la caldaia, strumentale all'erogazione del servizio, sia stata oggetto di utilizzo e/o manutenzione impropria, ovvero di utilizzo diverso rispetto a quanto riportato nelle informazioni di installazione ed utilizzo, nella documentazione tecnica rilasciata dal produttore della medesima, nelle norme d'uso genericamente applicate o comunque desumibili dalle caratteristiche peculiari della stessa. ENGIE declina specificatamente ogni responsabilità in merito a: utilizzo di apparati non forniti da ENGIE, fruizione del servizio tramite apparati forniti da ENGIE ma manomessi o comunque utilizzati in modo non conforme a quanto prescritto nei manuali d'uso.

9.6. Nel caso in cui l'Impianto Termico, al momento dell'installazione, non rientri nella disponibilità materiale di ENGIE per cause ad essa non imputabili, la stessa si impegnerà a fornire un prodotto delle medesime qualità, o di qualità superiori, rispetto all'Impianto Termico riportato all'interno della PDA.

10. GARANZIA

10.1. Esclusivamente per gli Impianti Termici prodotti negli ultimi 10 (dieci) anni, ENGIE garantisce l'idoneità delle componenti fisiche, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna della merce al Cliente.

10.2. In forza della predetta garanzia il Cliente è tenuto a segnalare ad ENGIE qualsiasi difetto di conformità entro 2 (due) mesi dalla data della scoperta.

In presenza di difetto coperto da garanzia, il Cliente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del componente difettoso dell'Impianto Termico, a titolo gratuito.

10.3. In caso di intervento di riparazione in garanzia, il Cliente dovrà firmare per accettazione la relazione di intervento in garanzia, rilasciata dal Tecnico Incaricato.

10.4. In ogni caso, la garanzia è esclusa con riferimento a qualsiasi inadempimento del Cliente derivante da obblighi previsti dal Contratto;

i. manomissione o errata regolazione dell'Impianto Termico da parte del Cliente o di terzi non autorizzati;

ii. condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avvertenze, precauzioni, raccomandazioni fornite in fase di installazione a corredo degli obblighi di manutenzione imposti dalla legislazione vigente;

iii. utilizzo di parti di ricambi non originali;

iv. Fenomeni non imputabili all'Impianto Termico, quali errato dimensionamento, blocchi o malfunzionamenti delle pompe e/o intasamenti dovuti a sporcizia in genere presente nei circuiti;

v. Errori di installazione;

vi. Comportamenti colposi o dolosi imputabili a soggetti terzi rispetto a ENGIE nelle fasi di trasporto, movimentazione, stoccaggio, monitoraggio, installazione e regolazione dell'Impianto Termico;

vii. Eventi di forza maggiore, atti vandalici;

viii. I materiali e le parti di consumo, quali guarnizioni, filtri, se non provato il vizio di fabbricazione.

10.5. La garanzia resterà valida ed efficace come descritto ai punti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, a condizione che il cliente effettui almeno un intervento manutentivo all'anno eseguito da un Centro di Assistenza Tecnica ufficiale riconosciuto dal produttore dell'Impianto Termico acquistato.

11. LEGGE APPLICABILE

11.1. Il presente contratto e la relativa esecuzione e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione delle relative controversie sarà competente in via esclusiva il Tribunale del Comune di residenza del Cliente.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

12.1. Tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato da ENGIE nel contesto della gestione del Contratto sono contenute nell'[Informativa sul trattamento dei dati personali](#) rilasciata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto, che il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso.

13. CONDIZIONI DI ADESIONE AL "SERVIZIO BOILERCHECK" (Servizio di monitoraggio da remoto delle performance dell'impianto termico)

13.1. Definizione e Descrizione del Servizio

Le presenti condizioni disciplinano il "Servizio Boilercheck", riservata ai Clienti che hanno acquistato da ENGIE, unitamente alla CALDAIA PESO ZERO, un termostato c.d. "intelligente", come meglio dettagliato al punto 13.3.

Le presenti condizioni di adesione hanno per oggetto il servizio di monitoraggio da remoto dei parametri di funzionamento della CALDAIA PESO ZERO (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo la temperatura dell'ambiente, la temperatura dell'acqua per il riscaldamento, la temperatura dell'acqua sanitaria, la pressione del circuito di riscaldamento), al fine di verificare il corretto funzionamento dell'impianto termico ed di individuare eventuali criticità di funzionamento (di seguito, anche solo il "Servizio Boilercheck").

Il Servizio Boilercheck viene erogato attraverso la connessione dell'Impianto Termico al termostato intelligente tado° (il cui produttore è la società "tado° Group GmbH"). Per poter usufruire del "Servizio Boilercheck" è necessaria una costante e stabile connessione del termostato alla rete internet. Inoltre, per un corretto funzionamento si rende necessario attivare l'applicazione software specifica del singolo produttore, con propria registrazione e creazione di un account personale, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite del fornitore stesso. Resta inteso che la disponibilità e il funzionamento della connessione internet, nonché i relativi costi associati, esulano dalle presenti condizioni di adesione del "Servizio Boilercheck" e rimangono nella piena ed esclusiva responsabilità del Cliente.

Il "Servizio Boilercheck" viene erogato da ENGIE, mediante l'ausilio di piattaforme di monitoraggio dati di proprietà di soggetti terzi, che registrano le informazioni necessarie e propedeutiche all'erogazione del "Servizio Boilercheck" stesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo il numero seriale dell'impianto termico, il numero seriale del termostato, i parametri di funzionamento della caldaia. In caso di malfunzionamento dell'impianto termico la piattaforma che ne registra i dati genera in automatico messaggi di allerta (c.d. alert), a seguito dei quali ENGIE provvede a contattare il Cliente per informarlo e, se richiesto, per assisterlo nella risoluzione della problematica, laddove possibile da

remoto, con un tecnico incaricato da ENGIE. Resta inteso che l'eventuale il servizio di assistenza e successiva manutenzione dell'impianto termico per la risoluzione della problematica riscontrata esula dalle presenti condizioni di adesione al "Servizio Boilercheck" e sarà oggetto di autonoma e separata negoziazione col Cliente.

13.2. Adesione

Il Cliente aderisce al "Servizio Boilercheck" sottoscrivendo le presenti condizioni di adesione.

13.3. Durata

Il "Servizio Boilercheck" sarà valido ed efficace per 24 (ventiquattro) mesi, senza tacito rinnovo, a decorrere dalla data del verbale di collaudo rilasciato dal Tecnico incaricato da ENGIE a seguito di prima accensione dell'Impianto Termico.

13.4. Corrispettivo

Il "Servizio Boilercheck" non prevede alcun costo aggiuntivo per il Cliente che abbia acquistato una CALDAIA PESO ZERO, essendo un servizio incluso nell'acquisto stesso.

13.5. Esercizio del Diritto di Ripensamento e diritto di recesso

Qualora il Cliente intenda esercitare il diritto di ripensamento ai sensi e per gli effetti dell'art.52 del Codice del Consumo, o il diritto di recesso, dal contratto di acquisto della "CALDAIA PESO ZERO", il "Servizio Boilercheck" sarà automaticamente disattivato, senza alcun onere a carico del Cliente.

In considerazione della gratuità del servizio fornito, ENGIE si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dalle presenti condizioni in qualsiasi momento, con un preavviso da inviarsi per iscritto al Cliente di 8 (otto) giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione stessa.

13.6. Limitazioni di Responsabilità

ENGIE non sarà in nessun caso responsabile di eventuali ritardi, o malfunzionamenti e/o interruzione nell'erogazione del "Servizio Boilercheck" e per eventuali danni causati al Cliente per inadempimenti del Cliente stesso, per fatto di terzi, o per forza maggiore.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per forza maggiore deve intendersi qualunque evento non previsto e non prevedibile da ENGIE, ovvero che non sia evitabile con l'ordinaria diligenza, dipendenti da fatti naturali o di terzi.

Eventuali interruzioni, anche temporanee, del servizio di monitoraggio non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico di ENGIE, essendo espressamente manlevata da ogni onere e/o responsabilità a riguardo.

Infine, è esclusa ogni responsabilità in capo ad ENGIE per danni ai dispositivi - mobili o fissi - eventualmente collegati al Servizio Boilercheck.

13.7. Rinvio Normativo e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni di adesione al "Servizio Boilercheck", viene fatto espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle disposizioni di legge italiane e al Codice Civile.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione o esecuzione delle presenti condizioni di adesione sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente.